

ORDINANZA N. 2 /2025 AHO

REGOLAMENTO DI SCALO

IL DIRETTORE TERRITORIALE COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI ALGHERO

VISTO il D. Lgs. 25 Luglio 1997 n.250, che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO l'art. 2 comma 3 del D.L. n.237/04 convertito nella L.n. 265/04;

VISTO l'art. 4 del regolamento CE n.549/04, nonché l'art. 687 del Codice della Navigazione, che assegna all'ENAC, autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile, un ruolo indipendente dai fornitori dei servizi;

VISTI gli artt. 687, 691 bis, 705, 718, 1174, 1235 e 1236 del Codice della Navigazione;

VISTA la Circolare ENAC APT 19 del 26.10.2005, con la quale l'ENAC ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo da parte del gestore aeroportuale;

VISTA la Circolare ENAC APT 20 del 19.01.2006, con la quale l'ENAC ridefinisce le funzioni ed il ruolo delle Direzioni Territoriali alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari;

VISTA la Circolare ENAC GEN 06 del 31.10.2014 "Qualità dei servizi nel trasporto aereo: Le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e e vettori aerei;

VISTI il Regolamento CE n.300/2008 e UE n.1998/2015, nonché il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Ed.2022), nonché i relativi Emendamenti 1 e 2; riferimenti normativi per la regolazione e disciplina della security in ambito aeroportuale;

VISTO il Regolamento UE 139/2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed in particolare il Capo B dell'allegato IV;

VISTO il Regolamento ENAC che disciplina la certificazione dei Prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (Edizione n.8 Rev.2 del 12.05.2025);

VISTO l'atto di convenzione del 28.05.2007 (n.30) per l'affidamento alla SO.GE.A.AL. S.p.A. della gestione dei beni del demanio aeronautico civile dell'aeroporto di Alghero;

VISTO il contratto di programma dell'aeroporto di Alghero stipulato fra Sogeaal s.p.a. e l'ENAC in data 26 giugno 2024;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare il quadro di attribuzioni e responsabilità tra i vari soggetti che operano in aeroporto;

CONSIDERATO che il Regolamento di Scalo, che si intende adottare, conferma e si fonda sulla piena applicazione del principio di separazione di attività tra l'autorità dell'Aviazione Civile, che svolge attività di regolamentazione ed il gestore aeroportuale ed i fornitori di servizi;

PRESO ATTO che la SO.GE.A.AL S.p.A., gestore dell'aeroporto di Alghero, con nota Prot. COR/MOV-1547/2025 del 10.11.2025 ha trasmesso a questa Direzione Territoriale il Regolamento di Scalo (Rev.4 – Dicembre 2025), ai fini della sua adozione nell'aeroporto di Alghero;

ORDINA

Art. 1

E' adottato ed entra in vigore il **15 Dicembre 2025**, Il Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Alghero (Rev.4 – Dicembre 2025) comprensivo dei suoi allegati, proposto dalla SO.GE.A.AL., gestore dell'aeroporto di Alghero – Fertilia, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

Art. 2

L'esecuzione delle attività aeroportuali eseguite dalla società di gestione e dagli operatori aeroportuali saranno pertanto svolte in conformità alle previsioni del suddetto Regolamento di Scalo.

La società di gestione e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto dello stesso Regolamento di Scalo.

Art. 3

La società di gestione, al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di effettuare modifiche al Regolamento di scalo, procederà alla predisposizione e proporrà all'ENAC Direzione Territoriale il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT 19.

Art. 4

La presente Ordinanza è lo strumento mediante il quale il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Alghero, predisposto dal gestore aeroportuale, acquista efficacia *erga omnes*.

E' fatto obbligo, pertanto, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti, se il fatto non costituisce altro reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza n.01/2018 ed il Regolamento di Scalo Ed.3 Ottobre 2018 con i suoi allegati, nonché sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 6

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

Alghero, **28 Novembre** 2025.

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)